

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

PRODUTTORI/DETENTORI		
	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
DIPENDENTI per unita' locale		
<10	euro 120	(*) euro 60
da 11 a 50	euro 180	euro 90
da 51 a 250	euro 300	euro 150
da 251 a 500	euro 500	euro 250
>500	euro 800	euro 400

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioe' la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quantitativi Annuì	CONTRIBUTO PERICOLOSI
DIPENDENTI per unita' locale		
Da a 5	fino a 200 kg	euro 50
Da a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	euro 60

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quantitativi Annuì	CONTRIBUTO PERICOLOSI
DIPENDENTI per unita' locale		

Da a 5	fino a 200 kg	euro 50
Da a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	euro 60

 IMPRENDITORI AGRICOLI

Quantitativi Anni CONTRIBUTO PERICOLOSI

DIPENDENTI
 per unita' locale

Da a 5	fino a 200 kg	euro 30
Da a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	euro 50

 COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*

CONTRIBUTO PERICOLOSI

ABITANTI

inferiore a 5.000 abitanti ? 60

* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.

 COMUNI (Regione Campania)

CONTRIBUTO
 Rifiuti
 Urbani

ABITANTI

inferiore a 5.000 abitanti euro 60

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 90

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	euro 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	euro 250
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	euro 300
superiore o uguale a 500.000 abitanti	euro 400

TRASPORTATORI

Quantita' annua autorizzata	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
inferiore a 3.000 tonn.	euro 120	euro 60	
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	euro 140	euro 70	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	euro 180	euro 90	
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	euro 250	euro 125	euro 0
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	euro 350	euro 175	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	euro 500	euro 250	

TRASPORTATORI

	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	euro 150	euro 150	fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo
			oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo

tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250	euro 200
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400	euro 300
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600	euro 500
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900	euro 700
tra 100.000 e 250.000	euro 2.500	euro 1.200	euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000	euro 3.000	euro 1.500	euro 1.200
> 1.000.000	euro 4.000	euro 2.000	euro 1.500

 DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantita' in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
oltre 100.000	euro 2.500

 FRANTUMATORI

Quantita' in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
tra 100.000 e 250.000	euro 1.200
oltre 250.000	euro 1.500

 INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

Quantita' in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200

tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
-----	-----
oltre 100.000	euro 2.500
-----	-----

 INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO

< 1.000	euro 150
-----	-----
tra 1.000 e 5.000	euro 250
-----	-----
tra 5.000 e 20.000	euro 400
-----	-----
tra 20.000 e 50.000	euro 600
-----	-----
tra 50.000 e 100.000	euro 900
-----	-----
oltre 100.000	euro 1.200
-----	-----

 IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

Quantita' in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
-----	-----	-----
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
-----	-----	-----
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
-----	-----	-----
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
-----	-----	-----
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
-----	-----	-----
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200
-----	-----	-----

 IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA
 (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *

Quantita' in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
-----	-----	-----
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
-----	-----	-----
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
-----	-----	-----
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
-----	-----	-----
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
-----	-----	-----

tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
oltre 100.000	euro 1.200

CONSORZI	INTERMEDIARI	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
----------	--------------	--

CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
euro 2.500	euro 100	euro 100

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA
--	------------------------------

CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
euro 100	euro 500

Le quantita' e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantita' e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantita' indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita' prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

Il contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna unita' locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi puo' avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.

Modalita' di pagamento dei contributi:

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto:

per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi

e' effettuato per ciascuna unita' operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti

pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali;
- in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb.

DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009

MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44

00147 - ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma

1, lettera e);

- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

- l'importo del versamento;

- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sarà contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.